

Deliberazione n. 200 del 14 Giugno 2007

PREC267/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'INPDAP – gara a procedura ristretta per appalto di servizi di organizzazione di viaggio per soggiorni estivi per il biennio 20007- 2008.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 23 dicembre 2006 l'INPDAP poneva a gara l'appalto indicato in oggetto, fissando il termine del 10 gennaio 2007 per la presentazione delle domande di partecipazione.

In data 12 giugno 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Direzione Generale dell'INPDAP ha rappresentato la controversia insorta con la società aggiudicataria provvisoria -Accademia Britannica s.r.l. - in ordine all'effettivo possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "organizzatore di viaggi".

Infatti, in data 21 dicembre 2006, la citata Società ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la ditta individuale Accademia Britannica di Ricciardi Antonietta, comprensiva dell'insegna Carillon Viaggi e Turismo, acquisendo i relativi requisiti tecnici ed economico finanziari, fra i quali rientrano tutte le autorizzazione e licenze amministrative connesse all'esercizio delle attività relative all'azienda concessa in affitto. In data 27 dicembre 2006 la società Accademia Britannica s.r.l. ha presentato istanza di voltura dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di organizzatore di viaggi.

In data 1 giugno 2007 la S.A. ha chiesto all'Accademia Britannica s.r.l. copia autentica dell'autorizzazione regionale per lo svolgimento dell'attività di organizzatore di viaggi prevista dall'articolo 9 della legge 17.5.1983 n. 271.

In data 7 giugno 2007 la citata Società ha prodotto copia della determinazione dirigenziale n. 153 del 5.6.2007 con la quale la Regione Molise ha autorizzato il cambio di titolarità in favore di Accademia Britannica s.r.l. dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata all'agenzia di viaggi Carillon Viaggi e Turismo, concessa in affitto.

In sede di istruttoria procedimentale, il raggruppamento temporaneo di imprese Phenix Travel soc. coop./A.S.E. soc. coop. a r.l. ha rappresentato che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, la Accademia Britannica s.r.l. non era in possesso della prescritta autorizzazione regionale, e pertanto sono stati violati i disposti di cui all'articolo 4.1 comma 2, del disciplinare di gara in base al quale potevano partecipare alla gara i soggetti in possesso dell'autorizzazione e di cui all'articolo 4.2 in base al quale i partecipanti che nella fase istruttoria non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti non saranno ammessi alla gara.

In data 14 giugno 2007 si è tenuta una audizione, nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'articolo 4.1. del disciplinare di gara i concorrenti devono essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di organizzatore di viaggi ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 217/1983 e s.m.i., rilasciata dalla Regione.

Lo stesso disciplinare dispone, all'articolo 4.2, che i partecipanti che nella fase istruttoria non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti non saranno ammessi alla gara.

Nel caso di specie, la legge regionale n. 32/1996 della Regione Molise prescrive che ai fini del rilascio di detta autorizzazione, il richiedente deve essere in possesso, tra gli altri,

dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773.

Il successivo articolo 23 dispone che qualsiasi mutamento alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione *de qua*, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione ovvero la sua volturazione è da considerarsi un atto autorizzatorio e non ricognitivo, dal momento che detta autorizzazione viene rilasciata all'esito di una procedura di verifica, nei confronti del soggetto richiedente, sull'esistenza dei requisiti richiesti dalle legge, professionali e morali.

Dalla documentazione in atti risulta che in data 27 dicembre 2006 la ditta individuale Accademia Britannica di Ricciardi Antonietta ha presentato istanza di voltura dell'autorizzazione n. 474/1995, rilasciata alla Carillon Viaggi e Turismo, in favore della Accademia Britannica s.r.l..

Il Servizio Affari Legislativo e Contenzioso della Regione Molise ha ritenuto necessario, in data 2 aprile 2007, invitare l'Accademia Britannica s.r.l. a formulare una propria richiesta di voltura in suo favore, richiesta inoltrata in data 30 aprile 2007 cioè ben oltre la data di scadenza delle domande di partecipazione alla gara di cui trattasi.

Sulla base di quanto sopra, la società Accademia Britannica s.r.l. alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione - 10 gennaio 2007 - risultava priva del requisito di partecipazione concernente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di organizzatore di viaggi.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la società Accademia Britannica s.r.l., alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, era priva del requisito richiesto all'articolo 4.1. del disciplinare di gara.

Il Presidente Relatore: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 Giugno 2007